

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2918/93 DELLA COMMISSIONE****del 22 ottobre 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78, relativo all'importazione di  
luppolo in provenienza dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, per quanto riguarda il luppolo importato non conforme ai requisiti minimi di commercializzazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2265/91<sup>(4)</sup>, l'espressione « messe in libera pratica » che figura all'articolo 7 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 717/93<sup>(6)</sup>, potrebbe causare difficoltà alle amministrazioni nazionali, derivanti dal fatto che i controlli qualitativi avvengono nel luogo di destinazione e non nel luogo d'entrata, cioè di gran lunga dopo l'espletamento delle formalità di sdoganamento; che, al momento del controllo, il luppolo importato è probabilmente già stato miscelato con luppolo di produzione comunitaria, il che non consente più di rintracciare l'origine del prodotto

importato né di revocare la procedura di sdoganamento; che occorre pertanto modificare il secondo comma dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3076/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3076/78, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Qualora le autorità competenti degli Stati membri constatino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione suindicati, le relative partite non possono essere commercializzate nella Comunità. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 45.